



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE
ABRUZZO



PSR 2014-2020
ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

*Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali
e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse*

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

- MISURA: 08** *Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*
- Sottomisura: 8.5** **Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali**
- Interoento: 8.5.1** *Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*

Frequently Asked Questions

F.A.Q.

AGGIORNAMENTO 10 AGOSTO 2017

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



INDICE

FAQ n. 1	3
RISPOSTA FAQ n. 1	3
FAQ n. 2	3
RISPOSTA FAQ n. 2	4
FAQ n. 3	4
RISPOSTA FAQ n. 3	5
FAQ n. 4	5
RISPOSTA FAQ n. 4	6
FAQ n. 5	6
RISPOSTA FAQ n. 5	6
FAQ n. 6	8
RISPOSTA FAQ n. 6	9
FAQ n. 7	9
RISPOSTA FAQ n. 7	9
FAQ n. 8	10
RISPOSTA FAQ n. 8	10
FAQ n. 9	11
RISPOSTA FAQ n. 9	11
FAQ n. 10	11
RISPOSTA FAQ n. 10	12
FAQ n. 11	12
RISPOSTA FAQ n. 11	12
FAQ n. 12	13
RISPOSTA FAQ n. 12	14
FAQ n. 13	15
RISPOSTA FAQ n. 13	16
FAQ n. 14	16
RISPOSTA FAQ n. 14	16
FAQ n. 15	17
RISPOSTA FAQ n. 15	18
FAQ n. 16	19
RISPOSTA FAQ n. 16	20
FAQ n. 17	20
RISPOSTA FAQ n. 17	20
FAQ n. 18	21
RISPOSTA FAQ n. 18	21
FAQ n. 19	21
RISPOSTA FAQ n. 19	21
FAQ n. 20	22
RISPOSTA FAQ n. 20	22
FAQ n. 21	23
RISPOSTA FAQ n. 21	24
FAQ N. 22	24
RISPOSTA FAQ N. 22	24
FAQ N. 23	24
RISPOSTA FAQ N. 23	24
FAQ N. 24	25
RISPOSTA FAQ N. 24	25
FAQ N. 25	25
RISPOSTA FAQ N. 25	25
FAQ N. 26	25
RISPOSTA FAQ N. 26	26
FAQ N. 27 – NATURA GIURIDICA ASBUC	26
RISPOSTA FAQ N. 27 - NATURA GIURIDICA ASBUC	28
FAQ N. 28	32
RISPOSTA FAQ N. 28	32
FAQ N. 29	32
RISPOSTA FAQ N. 29	33
FAQ N. 30	33

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboscamento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



RISPOSTA FAQ N. 30	33
FAQ N. 31	33
RISPOSTA FAQ N. 31	34
FAQ N. 32	34
RISPOSTA FAQ N. 31	34
FAQ N. 33	34
RISPOSTA FAQ N. 33	35
FAQ N. 34	35
RISPOSTA FAQ N. 34	36
FAQ N. 35	36
RISPOSTA FAQ N. 35	36
FAQ N. 36	37
RISPOSTA FAQ N. 36	37
FAQ N. 37	37
RISPOSTA FAQ N. 37	38

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboscamento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



FAQ N. 1

Punti 1.1/1.2 punto 2 - Descrizione generale

La sottomisura pone il principio degli “investimenti non remunerativi” e lo correla alla finalità della “fruibilità”. Due obiettivi condivisibili, che necessitano nella loro contemperazione di un approfondimento rispetto alla frequenza rilevata negli anni passati, purtroppo, dell'evidenziarsi di atti vandalici, subiti dalle strutture in quote. Sarebbe ideale che le opere interessate al finanziamento possano essere fruite liberamente, senza lasciare aperta la porta di ingresso, per i pericoli sopraesposti e oramai consueti, nonostante la presunta migliorata sensibilità ambientale sociale. Inoltre le strutture, così come i sentieri e le aree di sosta, presenti in quote di stress climatico notevole, hanno necessità di manutenzione. Questo aspetto viene correttamente stabilito a pag 9 punto 1.5.5. co. 8.. Nell'osservare però che i bilanci comunali hanno sempre minori risorse, diventa indispensabile l'affidamento della custodia delle infrastrutture a soggetti privati del tessuto socio-economico, esperti dell'ambiente e riconosciuti legalmente nella loro professione. Su questi soggetti allocare l'onere della manutenzione e ne garantiscono la fruibilità libera.

Chiarimento:

a) possono essere chiusi i bivacchi/rifugi e per la loro operativa fruibilità consegnare la chiave di volta in volta ai soggetti interessati?

b) possono essere affidati in custodia a soggetti terzi che ne garantiscono la fruibilità gratuita, si accollano la manutenzione a fronte della quale hanno l'unica remunerazione per l'eventuale l'accompagnamento su sentieri di montagna?

RISPOSTA FAQ N. 1

1a). L'obbligo è inerente alla fruibilità gratuita, e può essere soddisfatto sia lasciando l'accesso aperto sia consegnando la chiave ai fruitori. In entrambi i casi non può essere richiesto agli stessi nessun corrispettivo per la fruizione del bene. Nel secondo caso (consegna della chiave a richiesta) la circostanza dovrà essere oggetto di adeguata informazione ai potenziali fruitori, nell'ambito della quale dovranno essere specificati i riferimenti per ottenere la chiave di accesso, evidenziando che la fruizione del rifugio/bivacco è completamente gratuita.

1b). La manutenzione rimane a carico del soggetto che ha beneficiato del contributo, che può provvedervi in qualunque forma consentita dalle normative vigenti. La fruibilità gratuita riguarda esclusivamente il bene oggetto di contributo, e deve essere garantita anche agli utenti che non intendono usufruire del servizio di accompagnamento o di altri servizi eventualmente offerti.

FAQ N. 2

Nell'avviso è consentito che i beneficiari siano gli Enti pubblici nella loro genericità.

Chiarimento:

a) possono partecipare all'avviso pubblico gli Enti Parco Nazionale/Regionale?

b) possono partecipare al Bando le Provincie?

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



RISPOSTA FAQ N. 2

2a-b). In mancanza di ulteriori specificazioni occorre far riferimento agli Enti pubblici come individuati all'articolo 1, c. 2, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI).

FAQ N. 3

Punto 1.5.2 - Condizioni oggettive di ammissibilità – punto 5

Si argomenta del requisito di non ammissibilità degli interventi su due punti: "manutenzione ordinaria" e degli "interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia". Sul primo troviamo a riferimento le categorie edilizie stabilite dall'art. 3 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia). In merito al secondo punto il divieto ha la necessità di essere valutato preventivamente. Per essere utilizzato un bivacco/rifugio ha l'obbligo della Agibilità, recentemente proceduralizzata con la modifica dell'art. 24 del TUE. Sarebbe incomprensibile finanziare opere che non siano fruibili. Tra i più frequenti interventi che in base all'esperienza che i cultori della materia ci offrono si rilevano: il miglioramento sismico, gli impianti, l'approvvigionamento idrico, la gestione dei reflui. Sono tutti obbligatori allo scalare della qualità del rifugio e proporzionalmente ne stabiliscono la qualità fruitiva e la valorizzazione crescente dell'ambiente. Infatti un rifugio dotato di impianto di produzione di energia rinnovabile, di autonomo impianto di approvvigionamento dell'acqua, di impianto autonomo dei reflui e di strutture portanti rispondenti alle normative sismiche, è del tutto evidente che si pone a disposizione di una maggiore fruizione, che determina una maggiore valorizzazione del territorio. Si tenga conto che l'Allegato 4 dell'avviso pubblico fa esplicito riferimento all'art.20 della L.R. 75/1995 e alle dotazioni impiantistiche.

Chiarimento:

- a) le categorie edilizie sono quelle dell'art.3 del TU Edilizia?*
- b) è esclusa solo la categoria della manutenzione ordinaria?*
- c) sono ammissibili le spese per le opere edili ed impiantistiche ritenute necessarie per il raggiungimento dell'agibilità?*
- d) sono ammissibili le spese per l'impianto fotovoltaico ad uso esclusivo dei rifugi/bivacchi?*
- e) sono ammissibili le spese per gli impianti del ciclo delle acque (approvvigionamento e smaltimento) ?*
- f) nella rendicontazione sarà obbligatorio produrre il certificato di agibilità?*

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



RISPOSTA FAQ N. 3

3a). Sì. Per gli interventi ammissibili a finanziamento riguardanti opere di edilizia il riferimento normativo è costituito dall'Art. 3 del TU Edilizia (D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.). Per quanto concerne rifugi e/o bivacchi è tuttavia da ritenersi non ammissibile a finanziamento la costruzione ex-novo.

3b). La categoria della manutenzione ordinaria è da ritenersi esclusa.

3c). Le spese per le opere edili e impiantistiche necessarie per il raggiungimento dell'agibilità sono ammissibili a finanziamento.

3d). Le spese per l'impianto fotovoltaico ad uso esclusivo dei rifugi/bivacchi sono ammissibili a finanziamento.

3e). Le spese per il ciclo delle acque (approvvigionamento e smaltimento) sono ammissibili a finanziamento.

3f). In sede di rendicontazione dovrà essere prodotto il certificato di agibilità.

FAQ N. 4

Punto 1.5.3 - Ammissibilità delle spese – punto c

Le spese tecniche sono stabilite dall'ex Dm 143/2013, successivamente rimodulato con il DM del 17.06.2016 e per l'esatto riferimento al D.Lgs 50/2016 dell'avviso pubblico, obbliga la stazione appaltante al rispetto dei parametri. In considerazione di quanto descritto, l'aliquota del 6% si presume che deve essere considerata la quota massima di contributo che la Regione Abruzzo erogherà per le spese tecniche. Si rileva inoltre la necessità di precisare se nella progettazione e direzione lavori sono ricompresi anche i costi inerenti la normativa sismica e di sicurezza e di collaudo.

Chiarimenti:

a) la percentuale del 6% è la quota massima che la Regione Abruzzo riconoscerà ai soggetti beneficiari per le spese tecniche?

b) nella percentuale del 6% sono ricomprese anche gli incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 nel caso di Ente Pubblico?

c) l'indagine dei materiali per stabilire i livelli di conoscenza su cui avviare la progettazione sismica, di cui alle NTC 2008, sono ricompresi nelle spese tecniche oppure nei costi delle opere?

d) la relazione geologica è ricompresa nelle spese tecniche oppure nei costi delle opere?

e) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è ricompreso nella quota del 6%?

f) il collaudo statico, ove previsto, seppure nella riformulazione dell'art.67 del TUE, è ricompreso nelle spese tecniche del 6%?

g) i costi amministrativi da sostenere per il deposito/autorizzazione presso il Servizio del Genio Civile sono ammissibili nei costi delle opere?

h) nel caso il progetto preveda opere edili e selvicolturali, le spese tecniche del 6% sono riconosciute al massimo per i singoli ambiti oppure devono considerarsi complessive?

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



RISPOSTA FAQ N. 4

4a). Sì. La percentuale del 6% è la quota massima che la Regione Abruzzo riconoscerà ai soggetti beneficiari per le spese tecniche.

4b). Sì. Nella percentuale del 6% sono ricomprese anche gli incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 nel caso di Ente Pubblico?

4c-d-e-f). Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso (par.1.5.1) sono riconosciuti quali ammissibili le spese sostenute per "lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento nel limite massimo del 6%". Le spese di cui al quesito sono pertanto da considerarsi, qualunque ne sia l'entità, riconosciute entro il limite del 6% dei lavori ammessi a finanziamento. Tale disposizione è successivamente esplicitata nel par. 1.5.3, secondo capoverso, lettera c) (*Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente bando... c) le spese generali e di progettazione, nel limite complessivo del 6% (sei per cento) dell'importo dell'investimento, al netto dell'IVA, sostenute per: il pagamento degli onorari dei professionisti abilitati e/o dei consulenti; l'acquisto di brevetti e licenze; gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente nel caso in cui il beneficiario sia un Ente Pubblico*).

4g). Nel bando è stabilito (par. 1.5.3) che le spese e gli oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili non sono ammissibili a finanziamento.

4h). Nel caso il progetto preveda opere edili e selvicolturali, le spese tecniche del 6% devono considerarsi complessive nell'ambito dell'importo del sostegno complessivamente richiesto.

FAQ N. 5

Punti 1.5.3 - Ammissibilità delle spese – punto b

Il bando riconosce il recupero dell'IVA quando non sia recuperabile, come nel caso tipico degli Enti Comunali.

Chiarimenti:

a) la quota dell'iva è ricompresa nell'importo del sostegno finanziabile al 100%?

RISPOSTA FAQ N. 5

5a). Sulla questione si è pronunciato, a fronte di apposito quesito posto dal MIPAAF con nota prot. 10022 del 3/5/2016, al quale la questione era stata posta dall'OP AGEA, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea – Ufficio V, con propria nota Prot. 90084 del 22/11/2016 – U.

Si riporta di seguito il testo della nota di cui trattasi.

OGGETTO: programmazione dell'Unione Europea 2014-2020 ed applicazione dell'art. 69, par. 3, lett. c) del Reg. (Ue) 1303/2013 in relazione all'IVA non recuperabile.

Con la nota di riferimento, codesto Ministero ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di applicazione, in ambito nazionale, dell'art. 69 del Regolamento (UE) n.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



1303/2013 in materia di ammissibilità ai contributi dei Fondi SIE dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il citato art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 1303/2013 è stato adottato in deroga al principio generale in materia di ammissibilità della spesa dell'imposta sul valore aggiunto, adottato dal Legislatore dell'Unione Europea con gli articoli 126, par. 3 lett. c) del Regolamento (UE) 966/2012 e 187 del Regolamento (UE) 1268/2012. In particolare l'art. 126, paragrafo 3, consente che negli atti giuridici (Regolamenti, Direttive, Decisioni) che disciplinano i vari interventi finanziati dal bilancio dell'Unione Europea, possano dettare discipline specifiche, come nel caso dei fondi strutturali e di investimento europei di cui al citato Reg. 1303/2013. L'articolo 69 è collocato nella parte II – titolo VII – Capo III del citato Regolamento, applicabile a tutti i fondi strutturali e di investimento europei del periodo 2014/20, come definiti dall'art. 1, par. 1 del medesimo regolamento, e sancisce che l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile quando non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto è costituita, ai fini di quanto previsto dal citato art. 69, dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, che costituisce il nucleo principale di tutte le disposizioni in materia, emanate in recepimento della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dei quesiti posti, si ritiene opportuno richiamare i principi definiti nella citata Direttiva:

– dall'art. 9, che definisce la figura del soggetto passivo ai fini dell'assoggettabilità all'imposta: *"chiunque esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"*;

– dall'art. 13, che stabilisce che i soggetti di diritto pubblico ed in particolare *"Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."*

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili."

Tali principi sono stati recepiti nella normativa nazionale agli art. 4 e 5 del Dpr 633/1972 che individuano i soggetti passivi dell'imposta e i casi di esclusione di tale soggettività. In particolare, l'art. 4, comma 5 del Dpr 633/1972 prevede i casi in cui le attività svolte da Enti pubblici siano da considerare commerciali e i casi in cui tali attività non siano da considerare commerciali perché riconducibili ad "attività di pubblica autorità", secondo gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze: 17 ottobre 1989 – cause riunite 231/87 e 129/88, 14 dicembre 2000 causa C 446/98, nonché nella Risoluzione n. 112/E del 9 aprile 2002 dell'Agenzia delle Entrate. La classificazione delle attività tra quelle commerciali o meno è rilevante perché consente di definire in quali casi un ente pubblico possa essere considerato soggetto passivo o meno ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, possa procedere al recupero dell'imposta: nel primo caso può

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DP021

Ufficio DP021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboscamento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sui beni/servizi acquistati, che gli consente di recuperare l'imposta sul valore aggiunto applicata dal cedente/prestatore di tali beni/servizi; nel caso di attività da considerarsi non commerciali ai sensi del citato art. 4, comma 5 del Dpr 633/1972, il diritto alla detrazione di imposta non è esercitabile: pertanto, in assenza di altri meccanismi di recupero di tale imposta come ad es. fondi di compensazione, l'imposta sul valore aggiunto non è recuperabile e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR, in virtù di quanto previsto dal citato art. 69, par. 3 lett. c).

Nel caso di attività commerciali, in linea generale, gli Enti pubblici possono esercitare il diritto alla detrazione d'imposta, salvo i casi in cui realizzino operazioni esenti per le quali il diritto alla detrazione d'imposta è escluso totalmente o parzialmente ai sensi di quanto previsto dagli art. 19, 19 bis e 36 del Dpr 633/1972. Nelle fattispecie disciplinate da tali articoli, il diritto alla detrazione non è esercitabile: pertanto, in assenza della sopraccitata ipotesi di compensazione, anche in tali casi non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR.

Pertanto qualora le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico siano beneficiari di interventi finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale e le attività svolte nell'ambito di tali interventi possano essere considerate quali "attività di pubblica autorità" alla luce dei richiamati orientamenti, al ricorrere di tutti gli altri presupposti sopra richiamati, l'imposta sul valore aggiunto sostenuta da detti enti pubblici sugli acquisti di beni e servizi non sarà recuperabile ai sensi del Dpr 633/72 art. 4, comma 5, in quanto non rientra tra le attività commerciali e non è consentita la detrazione d'imposta. Parimenti, nel caso tali Enti svolgano attività commerciali che diano luogo ad operazioni esenti che precludono il diritto alla detrazione dell'imposta, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate, la stessa non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR.

Quanto sopra si rappresenta, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

FAQ N. 6

Punto 1.5.4 - Condizioni ammissibilità per alcune tipologie di spesa

In questo paragrafo sono messi insieme le procedure e gli elaborati diversificati tra privati ed Enti Pubblici. Risulta necessario un chiarimento per stabilire la procedura di legge per gli Enti pubblici in quanto l'acquisizione dei beni materiali ha regole definite dal D.Lgs 50/2016.

Chiarimenti:

a) gli Enti pubblici ricomprenderanno l'acquisizione dei beni materiali nelle procedure di appalto di cui al D.Lgs 50/2016 che consigliano un unico soggetto che abbia i requisiti delle categorie prevalenti ex art.107 del DPR 207/2010?

b) gli Enti Pubblici per l'acquisizione dei beni materiali procederanno come dal D.Lgs 50/2016, non avendo l'obbligo al di sotto di € 40.000 di procedere con una gara (vedasi punto 6 pag.12 dell'avviso)?

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboscamento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



c) per gli Enti Pubblici nella redazione del computo metrico da mettere a bando, bisogna procedere con la diminuzione del 40% e il successivo aumento del 10% di cui al punto 39 (apertura di sentiero)?

d) in caso di sentiero non esistente il prezzo può essere considerato pieno e senza riduzioni del 40%?

RISPOSTA FAQ N. 6

6a-b). Per gli Enti pubblici sussiste l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

6c-d). La domanda è riferita agli allegati tecnici all'Avviso, e precisamente all'Allegato 1 (specifiche tecniche e stima dei costi ammissibili). La sigla A39 (apertura di sentiero) è riferita alla specifica voce del Prezzario per interventi di forestazione e valorizzazione ambientale richiamato nell'Avviso, che si applica anche nel caso di interventi relativi al ripristino di sentieri già esistenti. Nel caso della realizzazione ex-novo è utilizzabile il prezzo unitario massimo ivi riportato. Nel caso di ripristino di sentieri esistenti, invece, il prezzo unitario deve essere ridotto del 40%. In entrambi i casi, se ricorrono le condizioni, il prezzo elementare può essere incrementato del 10% previsto per le zone montane.

FAQ N. 7

Punto 1.5.5 - Impegni del beneficiario

Il bando prevede il differimento tra la presentazione della domanda e l'acquisizione delle autorizzazioni. Stante il poco tempo a disposizione per le procedure di incarico e le possibili prescrizioni degli Enti, non si può escludere che nel periodo temporale intercorrente tra la presentazione della richiesta di finanziamento e la concessione siano necessarie delle modifiche progettuali che potrebbero avere una incidenza sui costi.

Chiarimenti:

a) è possibile adeguare il progetto a seguito delle prescrizioni degli Enti competenti?

b) è possibile che a seguito della rimodulazione del progetto di cui al punto a) siano comunque riconosciuti al proponente i costi approvati e sia data la possibilità di rimodulare il progetto?

RISPOSTA FAQ N. 7

7a). Sì. In tal caso occorre far riferimento alle procedure di cui al paragrafo 5.3 – VARIANTI. In questo caso il progetto di variante sarebbe ammissibile, in funzione di quanto esplicitato nell'avviso, perché ascrivibile a esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative.

7b). La spesa per la realizzazione del progetto, anche nel caso di variante approvata, non può eccedere l'importo del contributo stabilito in sede di concessione del finanziamento. Ove la realizzazione del progetto in variante comporti maggiore spesa, la quota eccedente è posta a carico del Beneficiario, che deve produrre in tal senso dichiarazione di impegno a sostenerla direttamente e a proprio carico.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

– Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboscamento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



FAQ N. 8

Punto 3.2 Documentazione

Nel Codice dei contratti il primo livello è il Progetto di fattibilità tecnico-economica a cui segue il livello definitivo (co.7 art. 23), con il quale si acquisiscono le autorizzazioni degli Enti che consentono di rimodulare il definitivo e procedere con l'esecutivo. Questa procedura intercetta quanto detto precedentemente in merito alla rimodulabilità del progetto approvato al momento dell'approvazione del finanziamento.

Non di meno risulta da implementare la lettera o) inerente il calcolo del punteggio proposto per il progetto. Il peso in termini di punteggio, riportata nella griglia del punto 4.1, obbliga alla richiesta di espansione dei succinti principi enucleati: il progetto delinea efficaci soluzioni tecniche ed attitudine elevata al durevole mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e dei benefici indotti con gli interventi realizzati.

Chiarimenti:

a) è possibile considerare il livello della progettazione da allegare alla richiesta di finanziamento il definitivo?

b) a cosa si riferisce la "Linea B" della lettera I a pag. 12?

c) è possibile espandere i criteri della "Qualità progettuale" del punto 4.1?

Considerazioni:

a) al punto B vi è la Documentazione fotografica da punti facilmente confrontabili. Riconoscendo il valore della richiesta, non si può evitare di fare notare delle copiose nevicate che determineranno per diversi mesi l'occultamento del fondo e la difficoltà di accesso ai siti di interesse. Voglia lo spett.le Servizio tenerne conto.

RISPOSTA FAQ N. 8

8a). Stante la necessità di stabilire, in sede di istruttoria, l'importo del sostegno concedibile il livello di progettazione definitivo è da considerarsi sufficiente. In tal senso dispone l'Avviso quando fa riferimento a "Progetto definitivo/esecutivo".

8b). Si tratta di un refuso. Il riferimento è agli interventi di carattere non selvicolturale (sentieri, rifugi/bivacchi, aree di sosta, ecc.).

8c). I Criteri di Selezione sono stati trascritti nell'Avviso come approvati dall'AdG del PSR Abruzzo 2014/2020 con Determinazione Direttoriale DPD/161/16 e pertanto non è possibile effettuare una loro espansione. Per la valutazione della qualità progettuale è prevista nell'Avviso la costituzione con provvedimento del Dirigente del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali di apposita Commissione interna. La stessa opererà nel rispetto del criterio di selezione di cui trattasi dotandosi, preliminarmente all'esame delle domande che accederanno alla fase di valutazione dell'ammissibilità, di apposito disciplinare volto ad esaminare i progetti per l'attribuzione del punteggio inerente il criterio di che trattasi.

Considerazione a). Ove le circostanze descritte saranno oggetto di apposita illustrazione nell'ambito della relazione di progetto, il Servizio ne terrà conto.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



FAQ N. 9

Allegato 4 – Determinazione superfici di intervento

I rifugi sono ricompresi nella L.R. 75/1995 e in essa trova riscontro la definizione di rifugio montano che viene suddiviso tra custodito ed incustodito. Fatte salve le considerazioni già svolte all'inizio sulla valutazione ragionevole dei costi della manutenzione delle strutture in alta quota, vi è la necessità di chiarire la dotazione impiantistica. Inoltre la superficie boscata di riferimento.

Chiarimenti:

- a) è fatto obbligo il rispetto dell'art.20 della L.R. 75/1995 per i rifugi?*
- b) nel caso il sentiero di accesso al rifugio sia già ricompreso nella richiesta di finanziamento, come si calcola la superficie boscata convenzionale del rifugio?*
- c) nel caso dei rifugi, la superficie boscata convenzionale si calcola come quella dei sentieri e cioè le superfici boscate poste a monte e valle per una profondità complessiva di 100 ml moltiplicata per la lunghezza?*

RISPOSTA FAQ N. 9

9a). Nella realizzazione e successiva gestione dei beni oggetto di finanziamento in ambito PSR trovano applicazione tutte le normative generali e di settore.

9b). Nel caso in cui il sentiero di accesso al rifugio sia già ricompreso nella richiesta di finanziamento si considera, ai fini dell'attribuzione del punteggio alla domanda, la superficie convenzionale allo stesso ascrivibile. Nel caso in cui nella medesima domanda sia compreso l'investimento per il rifugio e l'investimento per un sentiero non a servizio del rifugio si considera, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la somma della superficie convenzionale attribuibile per l'accesso al rifugio con quella attribuibile al sentiero.

9c). Sì. Nell'Allegato 4 è specificato: "La superficie boscata convenzionalmente attribuibile all'intervento è determinata in funzione del percorso pedonale più breve percorribile per il suo raggiungimento, valorizzata secondo quanto dianzi disposto per i sentieri. A tal fine è considerata esclusivamente la superficie nella disponibilità del richiedente."

FAQ N. 10

Oggetto: Chiarimenti intervento 8.5.1

Par. 2.2 pag. 9 riga 4: Per gli interventi selvicolturali di cui alla presente sotto-misura i costi ammissibili sono calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'autoconsumo)

Chiarimenti. Come vengono calcolati gli introiti? Sul valore di macchiatico negativo o a consuntivo finale dell'intervento?

CASO: Diradamento in rimboschimento di conifere. Stazione Appaltante: Comune

Supponiamo che il diradamento di un rimboschimento di conifere sia a macchiatico negativo e che gli assortimenti ritratti dall'intervento siano interamente destinati alla vendita sul libero mercato. Dato il seguente quadro economico:

A - Totale dei lavori e oneri della sicurezza 40.000 €

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



B - Spese di progettazione (6% di A) 2.400 €

C - Iva sui lavori e progettazione (22% di A+B)) 9.300 € (arrotondato alle centinaia)

D - Possibili ricavi all'imposto 20.000 €

E - Spese ammissibile a finanziamento (A+B) 42.400 €

F - Entità del contributo (E-D) 22.400€

G - Importo finanziato PSR (100% di F) 22.400€

H - Importo a carico della Stazione Appaltante (100% di C) 9.300€

I - Possibili introiti per la Stazione Appaltante (D-H) 10.700 €

Assumendo la vendita sul libero mercato (D- Possibili ricavi all'imposto) pari al valore assunto al momento della stima, è giusto considerare l'importo "I - Possibili introiti per la Stazione Appaltante" come possibile introito per la stazione appaltante oppure questo va ulteriormente sottratto dalla al valore "F - Entità del contributo"?

RISPOSTA FAQ N. 10

Gli introiti sono calcolati a preventivo, secondo le modalità stabilite nell'Allegato 3 all'Avviso. Si tratta, ovviamente, di un procedimento di stima, i cui valori saranno tanto più attinenti alla realtà quanto più accurato sarà il procedimento medesimo. Il contributo richiesto dovrà essere calcolato sottraendo dalla somma delle spese ammissibili a contributo, come specificate nell'Avviso, l'importo (stimato) derivante dalla vendita degli assortimenti utili ritraibili.

In sede di consuntivo, ossia alla presentazione della domanda di pagamento, dovranno invece essere utilizzati e documentati i valori effettivamente verificatisi.

Nell'esempio riportato vi sono tuttavia delle inesattezze, in quanto l'IVA sui lavori e sulle spese generali, ove ricorrano le condizioni esplicitate dal MEF nella nota prot. 90084 del 22/11/2016 - U, è riconosciuta quale spesa ammissibile a contributo.

FAQ N. 11

Oggetto: Chiarimenti intervento 8.5.1

Par. 1.5.1 pag. 5 punto c): spese generali e di progettazione... e direzione lavori.

Il limite complessivo del 6% dell'importo dell'investimento è comprensivo degli incentivi per il RUP previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016? Come viene calcolata la percentuale spettante al RUP?

La direzione dei lavori da parte del personale esterno all'Ente Pubblico è una spesa ammissibile al finanziamento? Se sì, qual'è il limite complessivo percentuale rispetto all'importo dell'investimento.

RISPOSTA FAQ N. 11

Per le spese generali, come individuate nell'Avviso, è riconosciuto quale limite massimo il 6% delle spese ammissibili per la realizzazione degli investimenti.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali - DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboscamento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 - Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



In tal senso, nel limite complessivo del 6% dell'importo dell'investimento sono compresi gli incentivi per il RUP previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016, che devono essere calcolati (e giustificati) con riferimento alle norme e regolamenti che dispongono in materia.

Anche per gli importi inerenti i compensi per la Direzione Lavori da parte di personale esterno all'Ente Pubblico il limite del 6% va considerato quale limite massimo complessivo.

In altri termini il limite del 6% sull'importo totale dei lavori per spese generali è da intendersi quale limite massimo ammissibile a finanziamento e quale importo massimo erogabile in sede di pagamento del contributo, e ciò anche quando il Beneficiario abbia effettivamente sostenuto spese che eccedono tale limite. Nel caso opposto (ossia spese rendicontate in misura inferiore a quelle ammesse a finanziamento) l'importo ammesso a pagamento sarà fra i due (preventivato e rendicontato) quello più basso.

FAQ N. 12

Oggetto: Richiesta chiarimenti Bando approvato con determinazione n° DPD021/285 del 23/12/2016. Intervento 8.5.1 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.

Con riferimento dal Bando in oggetto, con la presente si chiedono chiarimenti in merito al contenuto e alle procedure dello stesso per meglio comprendere le attività da programmare. In particolare:

1. Pag. 4 – Par. 1.5.2. num. 3: Il Piano di Gestione deve essere vigente ossia approvato o formalmente inviato a quest'ultimo con relativa istruttoria. Qualora il PdG sia in fase d'istruttoria, i riferimenti allo stato di approvazione possono essere riportati come paragrafo del progetto definitivo/esecutivo?

2. Pag. 5 – Par. 1.5.2. num. 9: Per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno, nella quale sono ricomprese tutte le tipologie d'intervento di cui al presente bando che lo stesso intende attuare. Per quanto riguarda la presentazione della domanda di sostegno, per esempio per un rimboschimento di conifere, la domanda può contenere tanto l'intervento selvicolturale quanto la sistemazione della sentieristica?

3. Pag. 6 – Par. 1.5.3. Lett. a): Non sono ammissibili a contributo: le spese per interventi con valore di macchiatico positivo. In pratica si anticipa quanto specificato a pag. 9 par. 2.2: "Per gli interventi selvicolturali di cui alla presente sottomisura i costi ammissibili sono calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'auto consumo)."? *Quindi la domanda non può essere finanziata se, per esempio, viene richiesto il contributo per un diradamento in una fustaia di faggio volto a favorire la diffusione dei Taxus e Ilex, se tale intervento ha un valore di macchiatico positivo?*

4. Pag. 11 – Par. 3.2 num. 5 Progetto definitivo/esecutivo.

Per gli interventi selvicolturali:

Specificare se il progetto definitivo/esecutivo corrisponda al progetto di taglio i cui contenuti sono specificati dall'allegato 3 della deliberazione dirigenziale n. DH41/534 del 09/09/2014.

Specificare se al momento di presentazione della domanda di sostegno il progetto di taglio debba risultare regolarmente autorizzato dal competente ufficio regionale in base alla decorrenza dei termini di cui all'art. 35 della LR 3/2014.

Per tutti i tipi d'intervento (selvicolturali e non):

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



Specificare se debba essere garantita l'immediata cantierabilità degli interventi ovvero ottenute al momento di presentazione della domanda di sostegno tutte le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza delle autorità competenti.

5. Pag. 34 - Allegato 1

Specificare se le voci del prezzario regionale A27b e A27a possano essere utilizzati anche per interventi su fustaie di conifere a prevalenza di abete.

6. Pag. 44 - Allegato 4

Specificare quali elementi devono essere considerati per la determinazione della superficie d'intervento per gli interventi selvicolturali.

Esempio. La domanda di sostegno può essere presentata per quattro particelle forestali distinte (prive di continuità territoriale eccezione fatta della viabilità poderale) ma appartenenti tutte alla medesima compresa del Piano di Assestamento? In caso affermativo, dovranno essere predisposti tanti progetti di taglio quanti sono i lotti d'intervento ciascuno rappresentante un "capitolo" del progetto complessivo di riordino della compresa?

RISPOSTA FAQ N. 12

12-1). Si. È opportuno riportare nella relazione del progetto definitivo/esecutivo sia i riferimenti che individuano gli investimenti oggetto di richiesta di finanziamento nell'ambito del Piano in corso d'istruttoria, sia i riferimenti inerenti l'invio del Piano all'ex Servizio Politiche Forestali o al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali per l'espletamento della medesima.

12-2). Si. Ove il richiedente intende realizzare più di una delle tipologie di investimento previste nell'Avviso, le stesse devono essere ricomprese tutte in una singola domanda di sostegno.

12-3). Si. Se le entrate che si generano con l'esecuzione dell'intervento sono pari o superiori ai costi che vengono sostenuti per la realizzazione del medesimo, l'investimento non è ammissibile a finanziamento indipendentemente dallo scopo per cui viene realizzato.

12-4). La valutazione del progetto per l'ammissibilità a finanziamento ai sensi dell'Avviso inerente la SM 8.5 e l'ottenimento dell'autorizzazione al taglio di cui alla L.R. 3/2014 sono due procedimenti distinti, peraltro incardinati in Servizi della GR diversi. Per quanto concerne l'Avviso, i contenuti del progetto devono essere quelli esplicitati nell'Avviso medesimo.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno non sussiste la necessità che il progetto disponga delle autorizzazioni necessarie a rendere il medesimo cantierabile.

12-5). Si, le voci del prezzario regionale A27b e A27a possono essere utilizzate anche per interventi su fustaie di conifere a prevalenza di abete.

12-6). La superficie interessata dagli interventi selvicolturali è determinata sia in termini di superficie interessata complessivamente sia in termini di superficie catastale con riferimento alle singole particelle catastali.

Ai fini della domanda di sostegno e dell'attribuzione dei relativi punteggi viene presa in considerazione la superficie come determinata in esito a quanto disposto nell'Allegato 4 all'Avviso.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



Con riferimento all'esempio proposto, non si ravvisano elementi ostativi all'inserimento in domanda ed all'esecuzione di interventi selvicolturali interessanti porzioni di bosco non contigue tra loro.

Per quanto riguarda la documentazione progettuale è invece necessario, nell'ambito del procedimento inerente l'Avviso, elaborare progetti distinti per ognuna delle aree interessate.

FAQ N. 13

Richiesta chiarimenti bando P.S.R. - Misura 08 - Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

Ho partecipato con un gruppo di lavoro alla redazione del Piano di Gestione del SIC IT7140106 "Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)" ed alcune delle azioni previste dallo stesso (Ripristino e realizzazione di infrastrutture di servizio, interventi selettivi e di eliminazione degli infestanti negli ecotoni agro-silvo-pastorali di margine e nei soprassuoli forestali di neoformazione, con eliminazione di specie alloctone e/o invasive, realizzazione di stagni e laghetti) sarebbero percorribili grazie alla Misura 08 del P.S.R. – Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali". Pertanto vengo con la presente a richiedere alcuni chiarimenti in merito al relativo bando.

a Ai sensi dell'Art. 1.5.1., alcuni interventi (lettere f ed h) sono ammissibili a sostegno solo se previsti nei Piani di Gestione di Aree Natura 2000 vigenti. Il PdG in questione è depositato in Regione per l'iter di approvazione e dovrebbe essere in fase di istruttoria: gli interventi sono ritenuti comunque ammissibili?

b Ai sensi dell'Art. 1.5.3. – punto 3 "Per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti previsti è subordinata alla presenza di un Piano di Gestione Forestale"; gli Enti gestori del SIC sono sicuramente titolari di superfici boscate di dimensioni maggiori, ma si tratta in gran parte di boschi non produttivi e a macchiatico negativo, in gran parte afferenti a leccete perlopiù rupicole o boschi di querce che vegetano in condizioni geomorfologiche e stagionali difficili (anche falesie) per giustificare la redazione, la presenza di un Piano di Gestione Forestale se non, addirittura, qualsiasi tipo di intervento, seppure inquadrati in habitat importanti e prioritari. Non sarebbe in questo caso sufficiente la presenza del PdG del SIC di cui sopra?

c In caso contrario al punto precedente, gli interventi non prettamente selvicolturali (realizzazione di stagni e laghetti, sentieristica e infrastrutture di servizio) e la lotta alle alloctone infestanti (principalmente robinia e ailanto in piena diffusione lungo gli habitat ripariali ed oggetto di specifiche azioni del PdG), possono essere esonerati da tale requisito di ammissibilità?

d Nel sito istituzionale della Regione, nella sezione dei "Documenti utili PSR 2014-2020" tra le linee guida e in allegato alla DPD141 del 15/04/2016 viene fornito il "Prezziario per opere di miglioramento fondiario aggiornato all'esercizio finanziario 2015" stralciato dalla Regione Umbria, che riporta diverse voci specifiche afferenti ad alcuni degli interventi previsti nella Misura in oggetto. In assenza di voci specifiche sui prezziari della Regione Abruzzo indicati nel bando è possibile utilizzare il prezziario in oggetto per realizzare il computo metrico delle opere?

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



RISPOSTA FAQ N. 13

13a). No. La scheda di Sottomisura del PSR, e di conseguenza l'Avviso, prevedono che gli strumenti inerenti le aree natura 2000 (Piani di gestione e Misure di Conservazione) siano vigenti, e pertanto approvati. Se il Piano di Gestione è in corso d'istruttoria non può essere considerato vigente. In assenza operano, ove vigenti, le Misure di Conservazione.

13b). No. Ai sensi di quanto disposto nell'Avviso inerente l'attuazione della SM 8.5.: "Per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti previsti è subordinata alla presenza di un Piano di Gestione Forestale, come da definizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo". Il Piano deve essere vigente, ossia approvato dal competente Servizio della G.R., o formalmente inviato a quest'ultimo per la relativa istruttoria".

13c). No. La specifica condizione di ammissibilità contenuta nel PSR, e come tale trasfusa nell'Avviso, è che "Per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti previsti è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale, come definiti dagli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", vigente e/o adottato dal proprietario o gestore ed inviato al servizio competente regionale e comunque coerenti con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993" (par. 8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità del P.S.R. Abruzzo 2014/2020). Detta condizione, nella quale non sono contenute differenziazioni di sorta in relazione alle tipologie di investimento ammissibili a finanziamento, è da intendersi riferita a tutte le tipologie di investimento previste nell'Avviso.

13d). No. Per il calcolo dei costi occorre adottare in via esclusiva le procedure stabilite dall'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/285 del 23.12.2016, che non prevede il ricorso a prezzi o modalità diverse da quelle prescritte.

FAQ N. 14

Con la presente, in relazione al bando in pubblicazione, si formula il seguente quesito:

Questo Comune potrà inoltrare domanda di partecipazione con un progetto che prevede il solo intervento di natura selvicolturale su una pineta che nel precedente PSR 2007/2013 ha usufruito di fondi per la ristrutturazione di un sentiero (cartellonistica e segnaletica) localizzato all'interno della stessa pineta?

RISPOSTA FAQ N. 14

Si. La condizione oggettiva di ammissibilità di cui al punto 6 del Par. 1.5.2 (La realizzazione di una medesima tipologia di intervento sulla stessa area è consentita una sola volta in un periodo di sette anni. Detto periodo è calcolato a ritroso a partire dal termine ultimo utile per la presentazione della domanda di sostegno) opera solo in caso di medesima tipologia di intervento realizzata sulla medesima superficie. Pertanto, se quest'ultima non è stata interessata nel periodo sopra richiamato da interventi di carattere selvicolturale, tali interventi possono essere oggetto di domanda di sostegno nell'ambito dell'Avviso approvato con DD DPD021/285/2016.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



1. PUNTO 1.4 BENEFICIARI DEL SOSTEGNO, pag. 3; 1.4.2 condizioni soggettive di ammissibilità, comma 5: I Consorzi Forestali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3. La legge è stata recentemente modificata, così almeno sembra da quanto comunicato nelle news dell'assessorato. Ma il testo della legge modificata non è ancora stato pubblicato. A quali requisiti bisogna fare riferimento?

2. A Pag. 4 al punto 1.5.2 CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ, comma 3: Per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti previsti è subordinata alla presenza di un Piano di Gestione Forestale, come da definizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo". Il Piano deve essere vigente, ossia approvato dal competente Servizio della G.R., o formalmente inviato a quest'ultimo per la relativa istruttoria. In caso che i beneficiari siano ditte boschive o cooperative e abbiano intenzione di tagliare da 0 a 50 ettari di superficie boschiva devono avere il piano di gestione forestale oppure basta che non si superi il limite dei 50 ettari? E per i comuni senza piano di gestione è possibile presentare un progetto inferiore ai 50 ettari? vale la superficie della tagliata? Il limite dei 50 ettari va riferito al totale della superficie forestale posseduta? Come va interpretato tale comma? E se bisogna averlo le ditte boschive o cooperative che hanno in possesso soprassuoli da proprietari diversi devono considerare tutte le loro superfici in maniera cumulativa e devono avere un piano di gestione per ogni superficie?

3. A pag 5, al punto 1.5.3 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, comma b): Non sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente Bando: le spese sostenute per il pagamento dell'IVA che sia comunque recuperabile, anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario; Da come è scritto il comma l'iva per i Comuni non sembra recuperabile, quindi non è Riconosciuta, è così?

4. A pag. 8, al punto 1.5.5 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO, ultimo comma: mantenere in efficienza le opere realizzate, mediante esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, per i 5 anni successivi al pagamento del contributo concesso. Vale pure per le utilizzazioni forestali? E se sì, cosa si deve intendere? Va computato nelle spese ammesse a finanziamento?

5. Alla pagina 9 al punto 2.2 ALIQUOTA ED IMPORTO DELL'AIUTO, ultimo comma: Per gli interventi selvicolturali di cui alla presente sottomisura i costi ammissibili sono calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'autoconsumo). Ma è inteso anche per l'uso civico? Non lo si dovrebbe escludere?

6. Alla pag. 13, al punto 4 PROCESSO VALUTATIVO, 4.1 CRITERI DI SELEZIONE E

PUNTEGGI alla tabella, in ultima cella: Qualità progettuale 30 - 100%: il progetto delinea efficaci soluzioni tecniche ed attitudine elevata al durevole mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e dei benefici indotti con gli interventi realizzati - 50%: il progetto delinea soluzioni tecniche pertinenti - 0%: il progetto delinea soluzioni tecniche lacunose inefficaci o non pertinenti.

Cosa si deve intendere per qualità progettuale per gli interventi selvicolturali? La valutazione è oggettiva o soggettiva?

7. Alla Pagina 34 ALLEGATI TECNICI al paragrafo Avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati, comma 2: A tal fine le chiome dei polloni e delle piante rilasciate, scelte fra quelle provenienti da seme e, nell'ambito della singola ceppaia, fra i polloni di maggiore sviluppo, non potranno essere distanziate fra loro di oltre 70-100 cm. Cosa si deve intendere per 70-100 cm fra le chiome? Come dobbiamo considerare questa istruzione in caso di distribuzione irregolare sul piano

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



orizzontale delle piante? Quale criterio è da seguire e come si deve fare o è solo una indicazione di massima?

8. A pag. 42, **ALLEGATO 3: INTERVENTI SELVICOLTURALI - STIMA DEL VALORE DEGLI ASSORTIMENTI RITRAIBILI, CASO A: Legna da ardere destinata al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto.** In questo caso, essendo di norma l'importo a carico dei cittadini aventi diritto determinato volta per volta in relazione ai costi effettivi che l'Ente esponenziale (Comune o ASBUC) sostiene per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale, che variano sensibilmente in risposta a una complessa serie di fattori di carattere ambientale e socio-economico nonché in esito a regolari procedure di evidenza pubblica volte all'affidamento dei lavori, non sarebbe corretto utilizzare per il calcolo degli introiti i valori degli assortimenti derivanti da rilevazioni inerenti la vendita del legname sul libero mercato. Per il calcolo del valore unitario del materiale legnoso destinato al soddisfacimento dell'uso civico si dovrà pertanto prendere a riferimento il costo pagato dai cittadini aventi diritto al netto delle spese di trasporto a domicilio e delle eventuali ulteriori lavorazioni (p.es. depezzamento). Il valore unitario dei materiali ritratti dall'intervento, resi ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico, è calcolato quale media delle ultime tre forniture di legnatico effettuate nel comune interessato, con esclusione di quelle derivanti da interventi selvicolturali che hanno goduto di contributi pubblici. Nel caso in cui i dati richiesti non siano disponibili per il comune interessato, si farà riferimento ai valori realizzatisi nei comuni direttamente confinanti con il territorio di quest'ultimo. Ma i cittadini aventi diritto di legnatico pagano il servizio e non il valore della legna? Come si deve intendere il calcolo? E di nuovo perché si deve detrarre il valore della legna se non la pagano, infatti in questo caso la misura finanzierebbe il servizio?

9. Si chiede infine, se date le pessime condizioni del tempo e la notevole quantità di neve caduta nel mese di gennaio e i danni inflitti ai Comuni, sono previste posticipazioni alle scadenze di presentazione delle domande al presente bando.

RISPOSTA FAQ N. 15

15-1). La legge di modifica cui si fa riferimento nel quesito è stata pubblicata sul BURAT Speciale n. 10 del 3 febbraio 2017 ed è pertanto entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

15-2). La disposizione cui si fa riferimento opera in relazione alla titolarità delle superfici in capo al beneficiario, come desumibili dal fascicolo aziendale. Per tale motivo, per gli investimenti proposti da beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ettari vige la condizione di ammissibilità della presenza del Piano di Gestione secondo le definizioni di cui agli artt. 12,13 e 14 della L.R. 3/2014 (**vedi anche Risposta FAQ n. 13**).

15-3). Vedi **Risposta a FAQ n. 5**.

15-4). La disposizione vale per tutti gli investimenti realizzati in esito all'ammissione a finanziamento, compresi quelli selvicolturali, e deve essere intesa nel significato che comunemente la tecnica e la dottrina selvicolturale attribuiscono al concetto di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Si tenga peraltro presente che nell'ambito della documentazione progettuale è prescritta l'elaborazione e presentazione di un Piano di Conservazione degli investimenti realizzati, nel quale il tecnico potrà compiutamente dettagliare gli interventi da porre in essere nel corso del periodo di impegno. Infine, trattandosi di un obbligo/impegno del beneficiario non può essere computato fra le spese ammissibili a finanziamento per la realizzazione dell'investimento.

15-5) I ricavi vanno detratti in ogni caso, anche quando gli assortimenti ritratti sono destinati al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico, che in questo ambito è

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: ddp021@pec.regione.abruzzo.it



assimilabile all'autoconsumo. Peraltro anche nel caso della vendita sul libero mercato il prezzo di vendita è determinato dalla somma del valore della legna in piedi e dei costi relativi all'utilizzazione, ove la vendita avviene all'imposto, cui in genere si somma l'utile di impresa. Infine, in qualunque bilancio le mancate spese (caso dell'autoconsumo) sono riportate fra le voci attive.

15-6). La qualità progettuale è determinata, come evidenziato nel criterio dall'individuazione in ambito progettuale di soluzioni tecniche ed attitudine elevata al durevole mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e dei benefici indotti con gli interventi realizzati. Per la valutazione della qualità progettuale è prevista nell'Avviso la costituzione con provvedimento del Dirigente del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali di apposita Commissione interna. La stessa opererà nel rispetto del criterio di selezione di cui trattasi dotandosi, preliminarmente all'esame delle domande che accederanno alla fase di valutazione dell'ammissibilità, di apposito disciplinare.

15-7). La prescrizione attiene a criteri prudenziali che di norma sono adottati negli interventi selvicolturali, finalizzati a consentire la rapida chiusura della copertura per evitare eventuali fenomeni erosivi del suolo causati dall'interruzione della copertura medesima. Come noto, nel caso specifico degli avviamenti all'alto fusto di cedui invecchiati tale prescrizione, normalmente impartita in sede di autorizzazione al taglio, è volta principalmente ad impedire il riscoppio delle ceppaie, che di norma si verifica in caso di interventi di elevata intensità vanificando gli obiettivi dell'intervento. La distanza fra le chiome è normalmente misurata sulla proiezione al suolo delle stesse. Si tratta comunque di una indicazione di massima, che potrà essere di volta in volta rapportata alla reale situazione del soprassuolo tenendo conto dei motivi da cui discende.

15-8). Le disposizioni inerenti le modalità di calcolo del valore degli assortimenti ritraibili da detrarre sono riportate nell'allegato 3 all'Avviso. Sugli altri quesiti cfr. risposta 15-5.

15-9). Le scadenze sono state fissate dall'AdG nelle Linee Guida approvate, in ultimo, con Determinazione Direttoriale DPD/178/2016 del 14 12 2016. La concessione di proroghe non è nelle prerogative dei Dirigenti dei Servizi competenti.

FAQ N. 16

1. In merito alle condizioni oggettive di ammissibilità punto 1.5.2, si chiedono i seguenti chiarimenti: per il superamento dei 50 ettari di superficie condotta in affitto da parte di un detentore si tengono presente i terreni forestali ricadenti nella zona, nel comune, nella regione, nelle regioni confinanti o nell'intera nazione. Se il detentore conduce 200 ettari nella regione Lazio e questi terreni hanno un loro piano di assestamento come bisogna contenersi per eventuali altri;

- 1. 40 ettari detenuti a Cagnano Amiterno.*
- 2. Oppure 100 ettari detenuti a Sulmona;*
- 3. Oppure 800 ettari a Trasacco?*
- 4. Oppure nel caso dei 40+100 + 800 suddetti detenuti cumulativamente?*

2. In merito al processo valutativo punto 4.1, si chiedono i seguenti chiarimenti:

In merito alla qualità progettuale l'efficacia ed attitudine delle soluzioni tecniche proposte si chiede di specificare il criterio oggettivo prestabilito.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



RISPOSTA FAQ N. 16

16-1). La specifica condizione di ammissibilità contenuta nel PSR, e come tale trasfusa nell'Avviso, è che "Per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti previsti è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale, come definiti dagli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", vigente e/o adottato dal proprietario o gestore ed inviato al servizio competente regionale e comunque coerenti con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993" (par. 8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità del P.S.R. Abruzzo 2014/2020). In tal senso, per la determinazione delle superfici boscate di cui il richiedente il sostegno è titolare si farà riferimento ai dati desumibili dal fascicolo aziendale: se il richiedente risulta titolare di superfici boscate eccedenti la soglia dei 50 ettari fissata nel PSR 2014/2020 l'ammissione a finanziamento dell'investimento è subordinata alla presenza del Piano di Gestione, come da definizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della L.R. 3/2014.

16-2). Vedi **Risposta a FAQ n. 15-6).**

FAQ N. 17

1). In riferimento ai bandi relativi alle Sotto Misure 8.5 e 8.6, nei paragrafi relativi alla documentazione da allegare alle domande di sostegno si parla di "progetto definitivo/esecutivo", a tal proposito si richiede (per gli interventi selvicolturali) se in fase progettuale sia necessaria la perimetrazione in campo dell'area oggetto d'intervento e la marcatura e/o martellata delle piante da rilasciare e/o tagliare? Tali operazioni sarebbero necessarie per la presentazione di un progetto esecutivo secondo la normativa vigente, ma tuttavia difficilmente realizzabili visto il periodo invernale e i ridotti tempi per la presentazione delle domande.

2). Inoltre viste le condizioni climatiche avverse e quanto verificatosi nel mese di gennaio si richiede la possibilità di una proroga alla presentazione delle domande.

RISPOSTA FAQ N. 17

17-1). La valutazione del progetto per l'ammissibilità a finanziamento ai sensi dell'Avviso inerente la SM 8.5 e l'ottenimento dell'autorizzazione al taglio di cui alla L.R. 3/2014 sono due procedimenti distinti, peraltro incardinati in Servizi della GR diversi. Per quanto concerne l'Avviso, i contenuti minimi del progetto devono essere quelli esplicitati nell'Avviso medesimo, nel quale è prescritta la precisa individuazione, anche con riferimento alla mappa catastale, delle superfici oggetto di intervento. Per tale motivo, dovendo questa derivare da apposite misure sul terreno, le superfici oggetto di intervento devono essere adeguatamente perimetrate. Non è invece necessaria, nell'ambito del progetto presentato per l'eventuale ammissione a finanziamento, l'effettuazione della martellata: l'entità della massa oggetto di prelievo potrà essere stimata sulla scorta di un congruo numero di aree di saggio determinato in funzione dell'errore tollerabile, anch'esse materializzate mediante apposite segnature. A tal proposito è bene tener presente che dalla stima effettuata discende il valore degli assortimenti utili ritraibili, necessario sia per dimostrare la sussistenza del requisito inerente il valore di macchiatico negativo sia per calcolare l'importo degli introiti da detrarre dai costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento al fine di quantificare l'importo del sostegno richiesto.

17-2). Vedi **Risposta a FAQ n. 15-9).**

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



FAQ N. 18

Condizioni oggettive di ammissibilità 1.5.2.

1). Per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti previsti è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale, come definiti dagli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", vigente e/o adottato dal proprietario o gestore ed inviato al servizio competente regionale e comunque coerenti con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. (dal p.s.r.) come riportato al punto 1.5.2. del bando sottomisura 8.5 del 23.12.2016

DOMANDA. Ma se è oggettivo la inesistenza in regione dei piani di gestione forestale per il 90% del territorio e/o la presenza dei strumenti equivalenti, e considerato l'art.13 della L.r. n° 3/2014 del 04 gennaio, secondo una logica amministrativa il problema non si pone il comma 3 del punto del bando 1.5.2. è da considerarsi nullo.

Per quanto sopra si chiede è ammissibile la domanda di investimento secondo la L.r. n° 3/2014 del 04 gennaio e visti gli articoli 22 comma 9 e 24 e 25, considerato che la stessa è collegata al P.S.R. come normativa di riferimento?

2). Condizioni oggettive di ammissibilità 1.5.2.

DOMANDA. La condizione come al comma 3 come si interpreta per le coop. forestali, considerare nel o il fascicolo aziendale come tutte le concessioni dei diversi enti o come singolo ente concessionario?

RISPOSTA FAQ N. 18

18-1/2). Vedi **Risposta a FAQ n. 16-1).**

FAQ N. 19

1) Al punto 2.3 viene chiaramente specificato che il richiedente può presentare una sola domanda; un richiedente può quindi presentare un progetto che riguardi più azioni (tra quelle previste al punto 1.2)?

2) Un singolo progetto può riguardare porzioni di territorio afferenti sempre allo stesso gestore/proprietario ma non fisicamente contigui, ossia aree poste in località e/o comuni diversi?

RISPOSTA FAQ N. 19

19-1). Sì. Tutti gli investimenti che il singolo richiedente intende proporre per l'eventuale ammissione a finanziamento devono essere oggetto di una sola domanda di sostegno.

20-2). Sì. Nella singola domanda di sostegno possono essere inseriti investimenti da realizzarsi in porzioni di territorio anche non contigue fra di loro. Per quanto riguarda la documentazione progettuale è invece necessario, nell'ambito del procedimento inerente l'Avviso, elaborare progetti distinti per ognuna delle aree interessate. Infine, per l'attribuzione del punteggio inerente la superficie interessata dall'investimento, è considerata la somma delle singole superfici oggetto di intervento.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



FAQ N. 20

Punto 1.5.2 - Condizioni oggettive di ammissibilità – punto 9

Il bando, conferma il principio dell'aggregazione territoriale e ne premia l'impegno con punteggi maggiori. Logica che oramai obbliga a ragionare su scale ultracomunali e superare il difetto della "sordità" limitrofa che ha determinato infrastrutture di rango comunale se non condominiale. Nell'avviso pubblico al punto 9 viene stabilito che l'importo massimo per ogni soggetto è pari a € 300.000,00. Necessita un chiarimento, se considerare l'importo massimo per progetto o per soggetto, perché ci potremmo trovare di fronte a richieste fino a 1,5 mil/€ che in considerazione della disponibilità finanziaria di 2 mil/€ risulterebbero incapienti per la maggior parte delle presumibili richieste. Inoltre occorre chiarire se e come l'avviso pubblico intercetta il recente D.Lgs 50/2016 e la CUC.

Chiarimenti:

- a) nel caso di associazione di più enti/privati il "soggetto" si intende tutto il raggruppamento e quindi le risorse massime di € 300.000,00 sono complessive o per singolo partecipante?
- b) nel caso di associazione di più enti/privati il progetto può essere presentato da un soggetto capofila, che produrrà l'assenso amministrativo dei singoli soggetti?
- c) l'appalto sarà unico e sarà effettuato dal soggetto capofila?
- d) la contabilità dell'appalto sarà unica, seppure interesserà più Enti/privati?
- e) nel caso di Ente Parco o Provincia, se riconosciuti soggetti ammissibili, tenendo conto della vasta territorialità, potranno partecipare ad un solo progetto?

RISPOSTA FAQ N. 20

20a). Sì. Nel caso di associazione di più enti/privati per "soggetto" si intende il raggruppamento. Pertanto il contributo massimo concedibile di € 300.000,00 è riferito alla forma aggregata e non al singolo partecipante alla medesima.

20b). Sì. Nel caso di associazione di più enti/privati il progetto deve essere presentato dal soggetto che nella forma aggregata assume la funzione di capofila.

A tal fine è bene tener presente, a definitivo chiarimento di come deve essere interpretato ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio il criterio di selezione "Progetti presentati in forma aggregata", quanto di seguito esposto.

Premesso che il criterio di selezione di cui trattasi trae origine dai principi enunciati nella scheda di sottomisura al paragrafo 8.2.8.3.3.7. del PSR Abruzzo 2014/2020, nell'ambito della Misura 8, Sottomisura 8.5, Intervento 8.5.1 valgono i requisiti minimi, ai quali nella costituzione delle forme aggregate occorre far riferimento, di seguito riportati.

1) Ai fini dell'Avviso pubblico sono considerati "soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto" i soggetti facenti parte della forma aggregata che mettono a disposizione della medesima i beni oggetto degli investimenti previsti nell'Avviso pubblico, per i quali è presentata la domanda di sostegno.

2) La forma aggregata deve essere costituita in data successiva alla pubblicazione del bando e in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



3) I soggetti che fanno parte della forma aggregata devono rientrare nelle categorie dei beneficiari di cui al paragrafo 1.4.1 dell'Avviso e devono essere in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, in esso esplicitati.

4) La costituzione della forma aggregata deve avvenire mediante stipula di un atto costitutivo reso sotto forma di atto pubblico. Nell'atto devono essere esplicitamente riportati:

a) lo scopo per cui i sottoscrittori si costituiscono in forma aggregata, ossia la partecipazione all'Avviso pubblico inerente la Misura 08 – Sottomisura 8.5 - Intervento 8.5.1 del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

b) l'individuazione del soggetto capofila, con funzione di:

- intestatario del fascicolo aziendale di cui al D.Lgs 173/98 n. 503 del 01.12.1999;
- sottoscrittore della domanda di sostegno;
- sottoscrittore di tutti gli atti necessari ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico;
- responsabile di tutte le operazioni e adempimenti da porre in essere in caso di approvazione e finanziamento del progetto;
- detentore dei rapporti con l'Ente finanziatore;
- soggetto che assume in capo a sé tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione della domanda di sostegno;

c) L'impegno, in caso di ammissione a finanziamento, ad attuare gli interventi oggetto di finanziamento nelle forme e nei contenuti previsti dal bando di misura e in base a quanto stabilito in sede di istruttoria e in sede di notifica di concessione.

d) L'obbligo, da parte di tutti i soggetti costituenti l'aggregazione, ad eseguire le prestazioni di propria competenza, dettagliatamente definite nell'accordo stesso, in relazione al buon esito dell'attuazione del progetto.

e) L'attestazione, ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico della Misura 8.5, Intervento 8.5.1, che il capofila e ogni singolo soggetto fanno parte esclusivamente della forma aggregata costituita con tale atto.

f) L'impegno del soggetto capofila e degli altri soggetti costituenti la forma aggregata a non far parte di altre forme aggregate ai fini della presentazione della domanda di sostegno e a non partecipare al medesimo avviso in forma individuale.

g) La durata della forma aggregata, che potrà sciogliersi solo alla scadenza del periodo di impegno e comunque non prima che siano stati definiti e liquidati i rapporti economici e giuridici con l'Ente finanziatore.

20c). Sì. L'appalto sarà unico e sarà effettuato dal soggetto capofila.

20d). Sì. La documentazione contabile da produrre nell'ambito delle operazioni ammesse a finanziamento e ai fini del relativo procedimento dovrà essere comunque unica.

20e). Sì. Ogni soggetto è tenuto a presentare un'unica domanda di sostegno comprendente tutti gli interventi che lo stesso intende proporre per l'eventuale concessione del sostegno previsto dall'Avviso.

FAQ N. 21

Alla pag. 13, al punto 4 PROCESSO VALUTATIVO, 4.1 CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI alla tabella, in penultima cella: Progetti presentati in forma aggregata 15 - 100%: progetti prodotti da almeno 5 soggetti pubblici e/o privati associati tra loro nelle forme - consentite

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



dalle vigenti norme in materia. - 50%: progetti prodotti da almeno 3 soggetti pubblici e/o privati associati tra loro nelle forme consentite dalle vigenti norme in materia. - 0%: progetti prodotti da meno di tre soggetti pubblici e/o privati associati tra loro nelle forme consentite dalle vigenti norme in materia. Cosa deve intendersi per progetti in forma aggregata in ambito selvicolturale? Come la mettiamo con le normative vigenti?

RISPOSTA FAQ N. 21

Anche per quanto concerne l'ambito selvicolturale valgono i principi e le regole esposte a proposito dei progetti presentati in forma aggregata nella risposta alla **FAQ n. 20**, cui si rinvia per i dettagli.

Per quanto concerne le norme vigenti, è evidente che tutte le normative applicabili, sia di livello regionale sia di livello nazionale o comunitario, devono essere osservate.

FAQ N. 22

Cosa si intende per "progetti prodotti da almeno 5 soggetti pubblici e/o privati associati tra loro nelle forme consentite dalla vigente normativa in materia" Una cooperativa è considerata "associazione "ai sensi dell'avviso pubblico in oggetto? Se sì, i 5 soci si intendono attivi se svolgono attività all'interno del progetto cioè uno taglia uno esbosca uno trasporta ecc oppure se uno realizza i sentieri uno dirada 10 ettari uno ne dirada 5 ecc.ecc.? I terreni devono essere posseduti dall'associazione che fa la domanda e svolti secondo le modalità suddette oppure all'interno di una associazione che elabora un progetto unico su terreni di 5 diversi agricoltori ognuno può fare domanda di finanziamento ed eseguire il lavoro sul suo terreno senza necessariamente cederlo all'associazione? Sono valide entrambe le casistiche?

RISPOSTA FAQ N. 22

Tutte le risposte al quesito sono contenute nella **risposta alla FAQ n. 20**, cui si rinvia per i dettagli. La cooperativa è, in tale ambito, intesa quale soggetto giuridico che, se in possesso dei requisiti prescritti per i beneficiari del sostegno, può entrare a far parte di una aggregazione costituita al fine di partecipare al bando. Per la definizione di "soggetto attivo" si rinvia a quanto esplicitato nella **risposta alla FAQ n. 20**.

FAQ N. 23

Se viene presentato un progetto per la misura 8.5 aggregando più comuni tramite un ATS fra Comuni, la domanda dovrà essere presentata dall'ATS oppure dal capofila? Il fascicolo aziendale in cui si caricheranno le particelle dovrà essere quello dell'ATS o del capofila? In quest'ultimo caso come si fa a concedere i terreni dai comuni aggregati al comune capofila? quale atto amministrativo è necessario?

RISPOSTA FAQ N. 23

Anche per quanto riguarda le ATS valgono i principi esposti nella **risposta alla FAQ n. 20**, cui si rinvia per i dettagli. Per quanto concerne la concessione dei terreni nei quali saranno realizzate le opere proposte a finanziamento occorre far riferimento alle normative vigenti in materia, tenendo presente che gli stessi devono rimanere nella piena disponibilità del Beneficiario per tutto il tempo necessario all'esecuzione degli interventi

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



ammessi a finanziamento e a garantire il rispetto degli obblighi/impegni che dalla concessione del finanziamento derivano.

FAQ N. 24

Un'Associazione Temporanea di Scopo fra Comuni che presenta un progetto per un intervento in ogni Comune quale fascicolo aziendale deve inviare? Quello del Comune capofila o di tutti i Comuni interessati dagli interventi?

RISPOSTA FAQ N. 24

Anche per il quesito sopra riportato valgono i principi esposti nella **risposta alla FAQ n. 20**, cui si rinvia per i dettagli. Per quanto concerne il Fascicolo Aziendale si deve far riferimento al soggetto che presenta la Domanda di Sostegno, che deve dimostrare di avere piena disponibilità delle superfici interessate dagli interventi per i quali è richiesto il finanziamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione degli interventi e a garantire il rispetto degli obblighi/impegni che dalla concessione del finanziamento derivano.

FAQ N. 25

In relazione al Programma di Sviluppo Rurale, bando pubblico per l'attivazione della Misura 08, Sottomisura 8.5, Tipologia di Intervento 8.5.1 e specificatamente a quanto riportato nella nota 5 del cap. 4 "Criteri di selezione e punteggi", si chiede la corretta interpretazione "per soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto".

RISPOSTA FAQ N. 25

Per la corretta interpretazione della locuzione "soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto" vedi **risposta alla FAQ n. 20**.

FAQ N. 26

1) I progetti in forma aggregata (tra più soggetti pubblici e/o privati) devono essere presentati da un A.T.I. o da un soggetto capofila che ha poi specifiche convenzioni con i soggetti aggregati?

2) L'A.T.I. deve essere costituita prima della presentazione della domanda o può essere costituita successivamente in caso di approvazione del progetto??

3) I consorzi già esistenti al momento della pubblicazione del bando vengono considerati come singolo proponente o come l'insieme dei soggetti proponenti (progetto integrato)?

4) Al punto 4.1. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI alla voce progetti presentati in forma aggregata la nota riporta la seguente dicitura: "per la determinazione del numero dei soggetti associati sono presi in considerazione solo i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto". In campo selvicolturale cosa si intende con la dizione "ruolo attivo". È da intendersi che intervengono attivamente nelle attività selvicolturali? L'ente che mette a disposizione il terreno è considerato come un soggetto che svolge ruolo attivo?

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



RISPOSTA FAQ N. 26

26-1/2) Vedi **risposta alla FAQ n. 20.**

26-3) Sulla base dei principi espressi nella risposta alla FAQ n. 20 i Consorzi forestali già esistenti al momento della pubblicazione dell'Avviso sono considerati come singolo proponente.

26-4) Vedi **risposta alla FAQ n. 20.**

FAQ N. 27 – NATURA GIURIDICA ASBUC

Premessa. Con nota prot. 0117970 del 13 dicembre 2016 il Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali ha formulato all'Avvocatura Regionale apposito quesito sulla natura giuridica delle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico (ASBUC) in funzione dell'attuazione degli avvisi Pubblici inerenti l'attuazione delle SM 8.5 e 8.6 del PSR Abruzzo 2014/2020. Di seguito la richiesta di parere e, nella risposta alla FAQ, il parere espresso dall'Avvocatura Regionale.

----- 0 -----

Oggetto: Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico (ASBUC) – Natura giuridica - Richiesta parere.

Con riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue.

Il Servizio scrivente sta ultimando la predisposizione di due avvisi pubblici al fine di dare attuazione ad alcune Sottomisure del PSR Abruzzo 2007/2014, riguardanti investimenti nel settore forestale. Le Sottomisure di cui trattasi, entrambe appartenenti alla Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del citato PSR sono la n. 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" e la n. 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".

Per entrambe assume particolare rilievo l'individuazione della categoria di beneficiari, fra quelle previste nelle relative schede di Sottomisura, cui ascrivere le Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico (ASBUC).

I Beneficiari della Sottomisura 8.5 sono infatti "Enti pubblici; Consorzi forestali di cui all'art. 23 della L.R. 04.01.2014 n. 3; Conduttori privati di superfici forestali"; quelli della Sottomisura 8.6 sono invece "Imprese forestali ed agro-forestali singole ed associate; Cooperative e consorzi forestali di cui all'art. 23 della L.R. 04.01.2014 n. 3; Proprietari, titolari e gestori di territori agro-silvo-pastorali, singoli o associati", con esclusione degli Enti pubblici.

Nel passato periodo di programmazione 2007/2013 le ASBUC erano inserite esplicitamente nella categoria Enti Pubblici. In sede di attuazione delle Misure forestali, per le quali le ASBUC risultano soggetti di primaria rilevanza stante la notevole estensione delle superfici boscate dalle stesse amministrate, nonostante questa esplicita previsione sono sorti non pochi problemi di interpretazione sulla loro natura giuridica, con tutte le conseguenze che tale problematica ha comportato.

La questione è, per quanto riguarda l'attuazione delle Sottomisure del PSR, di indubbia rilevanza: nel caso della SM 8.6 si tratta infatti di chiarire se le ASBUC possano essere o meno annoverate fra i Beneficiari delle provvidenze in essa previste, non essendo queste erogabili a

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboscamento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



favore degli Enti pubblici; nel caso della SM 8.5 occorre invece di chiarire in quale delle categorie di beneficiari elencati nella scheda di sottomisura (Enti pubblici o privati detentori di superfici forestali) queste devono intendersi ricomprese.

In entrambi i casi all'assegnazione delle ASBUC all'una o all'altra delle categorie consegue un diverso "trattamento". Per esempio, ai soggetti di diritto pubblico è consentito, ove gli stessi richiedano l'erogazione della prevista anticipazione all'avvio dei lavori, sostituire la polizza fidejussoria richiesta ai soggetti privati con un atto attestante l'impegno a restituire le somme erogate se non dovute; gli stessi soggetti devono operare nel rispetto del D.Lgs. 50/2016.

Non può, in questo frangente, essere d'aiuto nemmeno la disposizione in materia recata dalla L. 31 gennaio 1994 n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" all'articolo 3 "Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali", in quanto la Regione Abruzzo non sembrerebbe aver legiferato in merito a quanto disposto al c. 1 lett. a).

Tutto ciò premesso, stante il fatto che risulta necessario riportare nei bandi sopra richiamati disposizioni chiare sia per i potenziali beneficiari sia per gli Uffici che dovranno provvedere all'istruttoria delle domande di sostegno, e pertanto stabilire a monte la tipologia di Beneficiario nella quale ricomprendere le ASBUC, si chiede a codesta rispettabile Avvocatura di esprimere il proprio autorevole parere in merito.

In considerazione della necessità, rappresentata dal Componente la Giunta, di pubblicare i bandi di cui trattasi prima delle prossime festività di fine anno, si chiede altresì di voler provvedere con cortese urgenza.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



RISPOSTA FAQ N. 27 - NATURA GIURIDICA ASBUC



GIUNTA REGIONALE

AVVOCATURA REGIONALE

Sez. di Pescara
Piazza Unione n. 13 - Pescara
Tel. 085/7672990 - Fax 085/7672845
e-mail avvocatura@regione.abruzzo.it

Prot. n. *56105/17* PA 63/16
da citare sempre nella risposta)
Avv. Camilla Lucia D'Alonzo
Rif. nota prot.n.RA 0117970/16 del 13.12.2016

Pescara, *03.03.2017*

Al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e
della Pesca
Servizio Tutela degli Ecosistemi
Agroambientali e Forestali e Promozione
dell'uso Efficiente delle Risorse

dpd021@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico (ASBUC) - Natura giuridica.

Con la nota in epigrafe emarginata sono stati richiesti chiarimenti in merito alla natura giuridica delle Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico (ASBUC) al fine di poter collocare correttamente le stesse tra gli enti beneficiari dei contributi di cui alle Sottomisure del PSR 2007/2014.

Sul punto, doverosamente premesso che quella rilasciata da questa Avvocatura è una dichiarazione di scienza, giuridicamente orientata, restando a carico del Dipartimento l'imputazione dell'attività, si formulano le seguenti considerazioni.

Si rammenta innanzitutto che l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (A.S.B.U.C.) è un'entità organizzata, diversa e separata dal Comune e dalle Frazioni, e appositamente costituita per la gestione separata delle terre e diritti civici (o anche proprietà collettive) il cui compito istituzionale è quello di gestire e valorizzare le potenzialità dei beni di uso civico come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, regolamentandone l'accesso e la fruizione nell'interesse collettivo di tutti gli aventi diritto.

Previste sin dalla L. 16 giugno 1927 n. 1766, proprio al fine di assicurare l'amministrazione e la rappresentanza dei beni di uso civico delle popolazioni frazionarie, la legittimazione sostanziale e processuale a far valere i diritti appartenenti a dette collettività, e quindi a dolersi in giudizio dei vizi procedurali del provvedimento autorizzativo dell'alienazione, le amministrazioni separate, a norma del R.D. 26-2-1928 n. 332, sono costituite da "un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti".

1

Servizio Tutela Ecosistemi-Agroambientali e Forestali - DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 - Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



**AVVOCATURA REGIONALE****Sez. di Pescara**

Piazza Unione n. 13 - Pescara

Tel. 085/7672990 - Fax 085/7672845

e-mail avvocatura@regione.abruzzo.it

Nell'ordinamento regionale abruzzese la c.d. legge quadro nel campo degli usi civici, la L.R. 25/88 s.m.i., recante "*Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative*", disciplina, all'art. 2, alcuni aspetti delle Amministrazioni separate dei beni di proprietà frazionale. Secondo il richiamato disposto normativo, le stesse sono soggette al controllo della Regione Abruzzo, la quale, tramite la Giunta Regionale, indice le apposite elezioni per il rinnovo delle medesime. Inoltre, le Amministrazioni Separate dei Beni Civici sono tenute, pena lo scioglimento, a trasmettere al Servizio regionale competente in materia di Foreste, Demanio Civico Armentizio copia del bilancio preventivo e consuntivo. A ciò si aggiunge il fatto che, sempre in virtù della norma appena citata, la Giunta Regionale ha altresì approvato il modello di Statuto-tipo delle Associazioni di che trattasi, il quale, innanzitutto prevede che le medesime sono dotate di "autonomia statutaria ed amministrativa, compresa quella finanziaria, e di autonomia imprenditoriale e gestionale" potendo esse disporre liberamente dei loro beni nei modi previsti dalla legge.

Il richiamato quadro normativo non fornisce dunque all'interprete indicazioni utili ai fini della sicura ricostruzione della natura giuridica delle amministrazioni in parola ed anche procedendo all'analisi della situazione normativa di altre regioni, il cui territorio è ugualmente caratterizzato dalla presenza di un notevole "patrimonio" di usi civici, emerge una cornice legislativa di riferimento alquanto ondivaga. Ed infatti:

- a) la legislazione della Regione Molise, al pari di quella della regione Basilicata, prevede, in modo analogo alle nostre disposizioni, l'indizione delle elezioni di dette amministrazioni da parte della Giunta regionale nonché il controllo del servizio competente per i bilanci di detti enti.
- b) nella Regione a Statuto Speciale Trentino Alto Adige, invece, l'amministrazione dei beni di uso civico viene espressamente definita quale "ente pubblico", ai sensi delle leggi delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, analogamente, alle predette previsioni della nostra regione stabiliscono forme di controllo delle medesime da parte dei superiori enti locali (province e comuni).
- c) nella Regione Veneto le amministrazioni separate dei beni di uso civico sono enti di gestione dei beni di uso civico appartenenti in via esclusiva a collettività ristrette, di solito corrispondenti alle frazioni. L'elezione del relativo Comitato per l'Amministrazione separata è normata dalla L. 278/57, esso è costituito da cinque membri eletti tra i cittadini residenti nella frazione e iscritti nella lista elettorale. L'art. 5 bis della L.R. 31/94 attribuisce espressamente alle Amministrazioni separate dei beni di uso civico la "personalità giuridica di diritto pubblico."

La stessa Avvocatura Generale dello Stato, chiamata ad esprimersi sulla rappresentanza di una frazione comunale nei giudizi, nelle transazioni ed in altri atti di straordinaria amministrazione, nel

2





AVVOCATURA REGIONALE

Sez. di Pescara

Piazza Unione n. 13 - Pescara

Tel. 085/7672990 - Fax 085/7672845

e-mail avvocatura@regione.abruzzo.it

parere prot. N. 57845 del 17.12.1970, ha esaminato *incidenter tantum* anche la questione della natura giuridica di dette amministrazioni separate ricostruendo il quadro dottrinale e giurisprudenziale in merito e rilevando come, secondo la dottrina meno recente (Borsi) e vecchie pronunce della Cassazione, risalenti al 1929 e 1933, riconosceva alle frazioni la qualità di "corpo morale e la capacità giuridica di far valere i loro diritti patrimoniali in giudizio, e quindi una personalità giuridica di mero diritto privato". Questa tesi, secondo l'Avvocatura Generale, sarebbe stata tuttavia abbandonata dalla dottrina (Iaccarino) che ha negato poi la personalità autonoma di detti enti pur riconoscendone la caratteristica di essere costituiti da gruppi sociali che perseguono finalità di ordine pubblicistico. Secondo questo orientamento i beni di uso civico restano sempre e solo del Comune, il quale, dunque, sarebbe l'unico ente, dotato di personalità giuridica e dunque, in sintesi, per l'Avvocatura erariale ritiene che gli atti posti in essere dall'amministrazione separata siano di natura complessa e devono essere sempre ratificati dal comune competente.

Proprio in ambito dottrinale si segnala, tuttavia, la tesi, più recente, espressa dal Prof. Fabrizio Marinelli a margine del convegno "La gestione dei beni di demanio civico: gli enti gestori", (Pietracamela -TE- 30 settembre 2006), per la quale "Le amministrazioni separate sono soggetti in parte pubblici ed in parte privati, la rappresentanza è espressamente attribuita mediante elezioni da parte di tutti i naturali, la funzione appare ridursi alla semplice amministrazione dei beni, le scelte fondamentali devono essere condivise con il Comune di appartenenza".

In proposito giova richiamare anche le conclusioni rassegnate nella nota prot. N.0003837 del 12-03-2014, con cui il Ministero dell'Economia e Finanze ha negato all'ASBUC di Tempera (AQ) l'adesione al sistema delle convenzioni stipulate dal CONSIP S.P.A. per conto del ministero stesso e del Mercato Elettronico non ritenendo che tali tipologie di amministrazioni possano essere considerate come organismi di diritto pubblico o come enti pubblici. Trattasi comunque di una procedura particolare e di una nota che, seppur ministeriale, non ha certamente forza di legge, ma resta una mera interpretazione applicata ad una determinata richiesta per peculiari e specifiche convenzioni.

Anche la poca giurisprudenza rinvenibile in materia analizza unicamente le problematiche relative alla legittimazione processuale. Si ricorda, per tutte, la pronuncia della Cassazione civile, sez. II, 30/11/2012, n. 21488, la quale così statuisce "In tema di usi civici, la qualità dei comuni di enti esponenziali degli interessi delle popolazioni amministrate nell'ambito dei rispettivi territori conferisce ai medesimi enti territoriali, come anche alle amministrazioni separate costituite ai sensi della l. 16 giugno 1927 n. 1766 e del relativo regolamento, proprio al fine di assicurare l'amministrazione e la rappresentanza dei beni di uso civico delle popolazioni frazionarie, la legittimazione sostanziale e processuale a far valere i diritti appartenenti a dette collettività, e quindi a dolersi in giudizio dei vizi procedurali del provvedimento autorizzativo dell'alienazione".

Se dunque la evidenziata contraddittorietà degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati in *subjecta materia* e la carenza di esplicite previsioni normative richiederebbero un opportuno

L3

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali - DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salara Antica Est, 27 - 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 - Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



AVVOCATURA REGIONALE

Sez. di Pescara

Piazza Unione n. 13 - Pescara

Tel. 085/7672990 - Fax 085/7672845

e-mail: avvocatura@regione.abruzzo.it

intervento chiarificatore da parte del legislatore regionale in merito alla natura di tali associazioni, pur tuttavia, allo stato, si ha motivo di propendere per il riconoscimento della prevalenza dell'aspetto privatistico rispetto a quello pubblicistico nella ricostruzione della natura delle ASBUC, anche avuto riguardo al disposto dell'art.3 L.31.01.1994 n.97 recante "Nuove disposizioni per le zone montane", che impone alle Regioni di provvedere al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, sulla base del principio del riconoscimento alle organizzazioni predette della "personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria" (comma 1, lett.a).

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

L'AVVOCATO DELLA REGIONE

Avv. Camilla Lucia D'ALONZO

LA DIRIGENTE

Avv. Stefania VALERI

L

In considerazione di quanto esposto nel parere espresso dall'Avvocatura Regionale, nell'ambito dei procedimenti connessi all'attuazione della misura 08 del PSR Abruzzo 2014/2020, e fatta salva ogni altra norma alle stesse applicabili, le ASBUC saranno ascritte alle seguenti categorie di Beneficiari:

Sottomisura 8.5 - Intervento 8.5.1: Conduttori privati di superfici forestali.

Sottomisura 8.6 - Intervento 8.6.1: Proprietari, titolari e gestori di territori agro silvo-pastorali, singoli o associati.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali - DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 - Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



FAQ N. 28

In relazione a quanto previsto nel Bando pubblico "Misura 08 – Sottomisura 8.5 – Intervento 8.5.1" in merito al limite massimo di spesa ammissibile a finanziamento (Pag. 9 - Par. 2.3), si chiede a titolo esemplificativo se è corretta e ammissibile la seguente linea progettuale:

<i>Importo lavori per avviamento all'alto fusto di bosco ceduo:</i>	<i>€ 380.000,00</i>
<i>Spese generali (6% dell'importo dei lavori):</i>	<i>€ 22.800,00</i>
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 402.800,00
<i>Valore assortimenti all'imposto (legna da ardere):</i>	<i>€ 105.000,00</i>
CONTRIBUTO AMMISSIBILE:	€ 297.800,00

Gli importi indicati vengono considerati al netto dell'IVA.

RISPOSTA FAQ N. 28

L'impostazione appare corretta: il contributo è concesso sull'importo dei lavori, calcolato come da specifiche riportate nell'avviso, al netto degli introiti derivanti dalla valorizzazione degli assortimenti utili ritraibili. Il limite massimo del contributo che è possibile richiedere con la singola domanda di sostegno è pari a € 300.000,00, e l'IVA ove recuperabile non costituisce spesa ammissibile a finanziamento.

FAQ N. 29

Al paragrafo 1.5.4 "Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa", pag. 6 – Realizzazione di opere a misura – si prescrive che "i richiedenti aventi personalità giuridica di diritto privato, utilizzando il computo metrico di progetto, sono tenuti a richiedere ad almeno tre ditte in concorrenza fra di loro appositi preventivi, nei quali dovrà essere riportato il ribasso in termini percentuali rispetto al costo determinato nel computo metrico".

Qualora il beneficiario, soggetto giuridico di diritto privato, intenda con le proprie risorse aziendali sia strumentali che partecipative, realizzare in proprio l'esecuzione dei lavori selvicolturali, la natura dei preventivi acquisisce solo validazione di congruità in riferimento all'ordine ai costi che potranno essere sostenuti, oppure si instaura anche un vincolo di affidamento che impedisce il principio della conduzione in proprio di lavori agricoli o forestali?

Considerato poi che nelle Linee guida nazionali sull'ammissibilità delle spese, alla pag. 13 ultimo capoverso si indica "la possibilità, in alternativa al metodo basato sui tre preventivi, dell'utilizzo da parte dell'Autorità di Gestione della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un data - base periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché delle altre categorie di spesa", definizione quest'ultima al caso di specie.

Ricordo che in Abruzzo è vigente il prezzario regionale forestale, che opportunamente adeguato e validato da apposito organismo indipendente, potrebbe essere inquadrato come riferimento di costi standard per il suo diretto e funzionale utilizzo del rapporto quantità/costi unitari. Di fatto impiegando il periodo temporale delle fasi di ammissibilità e istruttoria tecnica delle domande di

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



sostegno, potrà pervenirsi all'adozione delle tabelle standard da utilizzare come prescrizione tecnica prima dell'inizio dei lavori.

Si chiede pertanto se in luogo dei tre preventivi sia possibile fare riferimento alle voci previste dal prezzario regionale forestale opportunamente adeguato e conformato in efficacia. La semplificazione delle procedure, del resto auspicata anche dalla UE, diminuisce gli impegni sui controlli ma ne aumenta l'efficacia rispetto al sistema lacunoso dei preventivi.

RISPOSTA FAQ N. 29

L'acquisizione dei tre preventivi con le modalità indicate nell'Avviso è funzionale alla verifica della congruità dei costi di progetto, e non impegna pertanto il Beneficiario, ferma restando l'entità della spesa eventualmente ammessa a finanziamento, a far eseguire i lavori dalla Ditta che ha formulato il preventivo prescelto.

Nell'Avviso non è peraltro esclusa la possibilità che il Beneficiario esegua i lavori in economia diretta, procedendo a tal fine all'acquisizione dei beni a ciò funzionali e all'assunzione della manodopera necessaria.

In sede di rendicontazione dei lavori al fine dell'inoltro delle domande di pagamento dovranno comunque essere prodotti i documenti attestanti i pagamenti effettuati (fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente) con le modalità prescritte nell'avviso.

Il ricorso ai costi standard non è, per quanto riguarda l'Avviso in corso, previsto. In tal senso, per quanto appurato dal Servizio presso i collaboratori dell'AdG, occorrerebbe che gli stessi, per poter essere utilizzati, siano approvati quale allegato al PSR.

FAQ N. 30

Un Comune in dissesto finanziario, che non abbia ancora approvato il piano di risanamento, può inoltrare la domanda di sostegno?

RISPOSTA FAQ N. 30

Al quesito non è possibile dare risposta esauriente. Tuttavia, l'Avviso prevede che "Il richiedente non deve essere "Impresa in difficoltà" con riferimento agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 (par. 1.4.2 - Condizioni soggettive di ammissibilità).

Il Comune, nel valutare la propria posizione in merito alla possibilità di inoltrare Domanda di Sostegno a valere sull'Avviso, dovrebbe pertanto far riferimento sia alle norme inerenti gli Enti in dissesto finanziario sia a quelle che riguardano le imprese in difficoltà, come sopra riportate.

FAQ N. 31

Un'associazione temporanea di scopo fra Comuni che presenta un progetto di riqualificazione di sentieristica con un intervento per ogni Comune, chi dovrà gestire i servizi e la manutenzione di

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



ogni sentiero? E' possibile che ogni Comune gestisca i servizi e la manutenzione del proprio sentiero? Oppure deve essere il comitato di gestione dell'Associazione temporanea di scopo a gestire i servizi e la manutenzione di tutti i sentieri?

RISPOSTA FAQ N. 31

Nel procedimento inerente la presentazione delle Domande di Sostegno a valere sull' Avviso relativo alla SM 8.5 devono essere rispettati i principi e le modalità già descritte nella **FAQ n. 20**. Posto che la responsabilità di tutti gli aspetti ivi elencati ricade in capo al soggetto individuato quale capofila, nell'ambito dell'atto costitutivo dell'aggregazione reso sotto forma di atto pubblico potranno essere oggetto di regolamentazione tutti rapporti fra i soggetti costituenti l'aggregazione.

FAQ N. 32

La richiesta delle autorizzazioni e dei nulla-osta agli Enti statali superiori può essere inviata successivamente alla presentazione della domanda di sostegno?

RISPOSTA FAQ N. 31

La documentazione attestante l'inoltro delle richieste di autorizzazione o nulla-osta non rientra fra la documentazione obbligatoria da allegare alla Domanda di Sostegno.

Si tenga tuttavia presente che ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo l'Ufficio competente richiederà, a mezzo PEC, di produrre entro il termine decadenziale di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta le certificazioni/autorizzazioni non prodotte in sede di presentazione della Domanda di Sostegno.

FAQ N. 33

Le recenti Leggi Regionali N° 5 del 26 gennaio 2017 e N° 14 del 7 marzo 2017 hanno modificato l'Art. 23 "ConSORZI Forestali" della L.R. 3/2014. Nella fattispecie è stata riformulato il comma 7 che così recita: "Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituitesi prima dell'entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adeguamento degli statuti dei consorzi e delle altre forme associative in essere, queste, operano nel rispetto dell'articolo 22 della presente legge".

Pertanto si è a richiedere se un Consorzio Forestale esistente è abilitato alla presentazione della domanda anche se non si è adeguato alla normativa, stante che la modifica approvata è entrata in vigore il 3 febbraio 2017 e quindi non sono ancora trascorsi i 180 giorni disponibili per adeguarsi alla stessa.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



RISPOSTA FAQ N. 33

Il quesito riveste carattere tipicamente giuridico; per tale motivo sul medesimo è stato richiesto specifico parere all'Organo a ciò preposto nell'ambito dell'Amministrazione Regionale.

Come noto fra i Beneficiari delle provvidenze previste nell'ambito dell'Avviso Pubblico Misura 08, Sottomisura 8.5, Intervento 8.5.1 sono specificamente indicati i "ConSORZI Forestali di cui alla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 – art. 23".

Sulla base dei principi generali che regolano l'efficacia delle norme nel tempo, la decorrenza dei termini per l'adeguamento dei Consorzi Forestali decorre dall'entrata in vigore delle norme di modifica (LL.RR. 5 e 14 del 2017) solo per ciò che concerne le specifiche condizioni ivi contenute, tra le quali non compaiono gli specifici requisiti ex 1° comma, art. 23 cit..

Inoltre, con specifico riferimento alla partecipazione all'Avviso, occorre far riferimento alle norme legislative vigenti alla data di approvazione del bando, come noto antecedente a quella di entrata in vigore delle sopra richiamate norme di modifica, mentre le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito, non possono modificare i criteri dei concorsi già banditi, a meno che ciò non sia espressamente stabilito dalle norme stesse. Tale principio, che ha trovato espressione in molte decisioni amministrative, comporta che all'intero procedimento si applicano le regole in vigore al momento del suo inizio. In sintesi la giurisprudenza ha affermato che: a) il principio secondo il quale "*tempus regit actum*" non trova applicazione alle procedure concorsuali in corso al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme; b) un concorso è interamente disciplinato dalle norme in vigore al momento di inizio del relativo procedimento; c) le norme sopravvenute nel corso della procedura concorsuale possono trovare applicazione solo in caso di esplicita od implicita previsione di applicabilità ai procedimenti in corso.

Sulla base di quanto sopra esposto, la risposta al quesito è negativa.

FAQ N. 34

INTEGRAZIONI ALL'AVVISO E CHIARIMENTI

Comma 1. Dopo la lettera H (pag. 12 del Bando) sono aggiunte le seguenti:

H bis. Dichiarazione, resa dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000, attestante gli estremi del provvedimento del Piano o, qualora lo stesso sia in corso di istruttoria, gli estremi della nota di inoltro al Servizio della Giunta Regionale competente per l'approvazione.

Si chiede: In area SIC, in assenza di Piano di Gestione Forestale, bisogna, comunque, produrre l'autocertificazione attestante gli estremi della nota di inoltro del Piano di Gestione del SIC?

Comma 2 - Dopo il numero 6 (pag. 12 del Bando) è aggiunto il seguente:

6 bis. Preventivi forniti da almeno tre diversi professionisti relativi agli onorari da corrispondersi per le spese di progettazione e direzione lavori.

Ci si riferisce, evidentemente, al caso in cui i richiedenti siano rappresentati da conduttori privati di superfici forestali. Nel caso di specie, quindi, si chiede:

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



1) Il tecnico normalmente, per la progettazione, determina l'onorario, in percentuale, sull'importo dei lavori. Come fa a presentare, preliminarmente, l'offerta se non conosce ancora l'ammontare di detto importo?

2) L'incarico di direzione dei lavori gli verrà conferito solo se il progetto viene approvato. In tal caso, in base all'ammontare dell'importo dei lavori concesso è possibile formulare un'offerta.

Pertanto, anche in questo caso, quale può essere il parametro di riferimento?

RISPOSTA FAQ N. 34

34a) In area SIC, in assenza di Piano di Gestione Forestale, non occorre produrre l'autocertificazione attestante gli estremi della nota di inoltro del Piano di Gestione del SIC. La scheda di Misura del PSR prevede infatti, per quanto concerne i SIC, che i piani siano vigenti e approvati. Quindi a nulla rileva il fatto che detti Piani siano stati trasmessi per l'istruttoria propedeutica all'eventuale approvazione (vedi anche FAQ n. 13).

34 -1/2) Premesso che le modalità con le quali il Beneficiario perviene all'ottenimento dei tre preventivi richiesti esulano dalle disposizioni contenute nell'Avviso, tenendo conto di quanto rappresentato i preventivi potrebbero essere formulati con riferimento al tariffario professionale vigente, considerando il medesimo come una sorta di listino, in termini di ribasso percentuale. Quella dianzi formulata è da considerarsi indicazione fornita a mero titolo di collaborazione e non è in alcun modo vincolante: per quanto concerne le disposizioni di cui all'Avviso, ciò che assume rilievo è il rispetto della prescrizione inerente l'affidamento dell'incarico, che deve avvenire in esito al confronto fra tre preventivi, motivando la scelta effettuata nel caso in cui la medesima non ricada sul prezzo più basso.

FAQ N. 35

Volevo un chiarimento in merito all'invio della documentazione da allegare alla domanda. Nel bando viene specificato che alla domanda di sostegno dovrà essere allegata in formato elettronico la documentazione completa (punto 3.2 del Bando pag. 10) con l'indice degli allegati, la dichiarazione "Pantouflage - Revolving Doors", scheda di validazione del fascicolo aziendale, documentazione assestante la proprietà delle particelle, progetto definitivo/esecutivo ecc. Tale documentazione da allegare alla domanda di contributo va inviata via pec? Se sì a quale indirizzo? Siccome gli elaborati progettuali hanno un peso digitale che non tutte le linee informatiche supportano per l'invio via pec, possono essere masterizzati su un cd rom e inviati? Se sì a quale indirizzo?

RISPOSTA FAQ N. 35

Sulla base di quanto in merito chiarito dall'Ufficio di diretta collaborazione dell'AdG, gli allegati alla domanda di sostegno, in forma "dematerializzata", devono essere inseriti mediante l'apposita procedura sul portale SIAN.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



FAQ N. 36

L'Allegato A alla Determinazione N. DPD021/82 del 3 aprile 2017 di integrazione e chiarimenti al punto 4) recita:

4) La costituzione della forma aggregata deve avvenire mediante stipula di un atto costitutivo reso sotto forma di atto pubblico.

Non essendovi alcun riferimento alla forma dell'atto pubblico amministrativo con funzioni rogatorie attribuite al Segretario comunale, si chiede se la forma debba essere esclusivamente e necessariamente quella dell'atto pubblico notarile.

RISPOSTA FAQ N. 36

Per quanto concerne l'atto citato, non si ravvisano motivi ostativi all'utilizzazione della forma dell'atto pubblico amministrativo con funzioni rogatorie attribuite al Segretario comunale, che ai fini del procedimento inerente l'attuazione dell'Avviso sarà considerato equivalente all'atto pubblico notarile e pertanto valido.

FAQ N. 37

La presente per richiedere alcuni chiarimenti in merito alla misura 8.5. I quesiti sono i seguenti:

1) per le spese relative alle attrezzature (che non vanno inserite nel computo metrico estimativo) il bando afferma che i soggetti pubblici non sono tenuti alla presentazione dei 3 preventivi in quanto obbligati a procedure ad evidenza pubblica; all'atto delle presentazione della domanda non è possibile avviare procedure ad evidenza pubblica (tipo gare d'appalto) dal momento che la domanda di aiuti è in fase preliminare; come si può risolvere tale problema?

2) l'art. 1.5.2 al punto 3 precisa che i TITOLARI di superfici boccate superiori a 50 ettari sono tenuti ad avere un Piano di Gestione Forestale approvato o "formalmente inviato al Servizio della G.R. per la relativa istruttoria". Questo punto è importantissimo dal momento che impedisce la partecipazione al bando. I dubbi sono due: nelle FAQ si afferma che non si può allegare l'invio formale ma serve il piano approvato; il bando però prevede chiaramente questa possibilità; il secondo dubbio è sul termine TITOLARI di superfici boscate. Per titolari si intende soggetti che hanno la piena disponibilità o i proprietari (dato che sono aree demaniali)?

3) sulla scorta del quesito n.2 ipotizziamo casi reali e chiediamo di risponderci se è possibile o no:

a) si costituisce un'associazione di comuni (che chiaramente non ha personalità giuridica) che con un contratto d'affitto inserisce nel fascicolo aziendale del capofila (che attualmente non è in possesso di alcun fascicolo) tali superfici e le sue superfici da destinare al progetto per un totale al di sotto dei 50 ettari; l'associazione è legittimata a presentare la domanda in maniera ammissibile?

b) si costituisce un'ATS con personalità giuridica (dato che è una figura atipica si può valutare se è possibile costituirla con personalità giuridica) alla quale vengono affidate le superfici con un contratto d'affitto registrato (sempre al di sotto dei 50 ettari) e vengono inserite nel Fascicolo aziendale costituito; l'ATS può partecipare legittimamente?

I punti 2 e 3 sono fondamentali dal momento che attualmente nessun comune (neanche l'Ente Parco) è dotato di un Piano di Gestione Forestale dal momento che la L.R. N.3 lo impone per una

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



superficie superiore a 1000 ettari (at.13 della legge regionale) e presuppone la presenza di un regolamento che attualmente non esiste. Non è possibile neanche approntare un Piano di Gestione dal momento che occorrono 30.000 euro circa e nessuno possiede tale somma. Nel caso in cui le aggregazioni senza personalità giuridica non sono in grado di superare questo ostacolo si impedirebbe la partecipazione a tutti dal momento che i consorzi non hanno personalità giuridica.

RISPOSTA FAQ N. 37

37-1) Gli aspiranti Beneficiari tenuti all'applicazione delle norme in materia di appalti e servizi pubblici non sono tenuti a produrre, in fase di presentazione della Domanda di Sostegno, i tre preventivi. Essendo i medesimi tenuti ad adottare procedure di evidenza pubblica la congruità dei costi è infatti garantita dall'adozione di tali procedure, che ovviamente potranno essere poste in atto solo a seguito di effettiva ammissione a finanziamento. La spesa ammissibile sarà quindi calcolata, in sede di istruttoria, sulla base degli importi posti a base di gara. In sede di rendicontazione sarà riconosciuto il rimborso dei costi risultanti dalle procedure di cui sopra, ove inferiore a quelli ritenuti ammissibili in sede di ammissione a finanziamento.

37-2). Il quesito è riferito alla specifica condizione di ammissibilità contenuta nel PSR, e come tale trasfusa nell'Avviso, che dispone: "Per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti previsti è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale, come definiti dagli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", vigente e/o adottato dal proprietario o gestore ed inviato al servizio competente regionale e comunque coerenti con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993" (par. 8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità del P.S.R. Abruzzo 2014/2020).

In attuazione di quanto disposto dalla sopra richiamata condizione il Piano, come definito dagli articoli 12, 13, 14 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3, deve essere: o vigente (ossia formalmente approvato dalla Regione); oppure, in alternativa, formalmente adottato dal proprietario o gestore e inviato al competente Servizio Regionale per l'approvazione (devono quindi ricorrere entrambe le condizioni dell'adozione formale e dell'invio).

In relazione a quest'ultimo aspetto si fa tuttavia presente che i citati articoli della L.R. 04.01.2014 n. 3 che disciplina la materia dei Piani rinviano a norme di dettaglio sia per i contenuti dei medesimi sia per le procedure, i criteri e le modalità per la loro redazione ed approvazione. Non essendo state dette norme all'attualità emanate e non recando la norma disposizioni transitorie in relazione a detto aspetto, non ricorrono le condizioni per avviare i relativi procedimenti. Pertanto, per quanto concerne eventuali Piani per i quali l'istruttoria non sia già stata avviata in vigenza delle norme abrogate con la LR 3/2014, la condizione di ammissibilità non può essere considerata rispettata con l'invio di un nuovo Piano.

Per quanto concerne la definizione del concetto di titolarità delle superfici boscate, il titolare delle medesime è il soggetto che le detiene o in regime di proprietà o sulla base di contratti validamente stipulati ai sensi delle vigenti norme, secondo quanto meglio specificato nell'Avviso pubblico. In tal senso, per la determinazione delle superfici boscate di cui il richiedente il sostegno è titolare si farà riferimento ai dati desumibili dal fascicolo aziendale: se il richiedente risulta titolare di superfici boscate eccedenti la soglia dei 50 ettari fissata nel PSR 2014/2020 l'ammissione a finanziamento dell'investimento è

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it



subordinata alla presenza del Piano di Gestione, come sopra chiarito. (Vedi anche risposta a FAQ n. 16)

37-3). Come già chiarito nella risposta 37-2, la condizione di ammissibilità è applicata in esito ai dati delle superfici boscate legittimamente detenute dal soggetto che inoltra la domanda di sostegno, come risultanti dal fascicolo aziendale al medesimo intestato. Nel caso in cui le superfici boscate così determinate risultino inferiori a 50 ettari, la condizione di ammissibilità relativa alla presenza del Piano di Gestione non si applica.

Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali – DPD021

Ufficio DPD021/002: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboscamento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'AQUILA

Telefono: 0862 364282 – Fax: 0862 364735 - PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

